

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE
RISCHI DIVERSI**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA
Via F. Campana,18
53034 COLLE VAL D'ELSA (SI)
C.F / P. IVA 00134520527

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2022
Alle ore 24.00 del :	30/06/2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31/12 - 30/06
--------------------------------	----------------------

Si richiede di inserire **(qualora non già previste)** nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria le seguenti condizioni/definizioni

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- per Legge:	Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i. ;
- per Regolamento:	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per Società:	la Compagnia Assicuratrice;
- per Contraente:	il Comune di Colle Val d'Elsa
- per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- il Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per l'esecuzione e la gestione della polizza e cioè la Aon S.p.A.;
- per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
- per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- per Attestazione sullo stato di rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
- per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Buona Fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e, 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza od inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all'atto della stipulazione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte non dipendano da dolo dell'Assicurato.

Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto decorre dalla data indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo essendo esclusa la clausola di tacito rinnovo.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, **sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo** mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, **richiedere** alla Società, la proroga della presente assicurazione per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 90 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentunesimo giorno dopo quello della scadenza.

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti alla Spettabile AON S.p.A. con sede in Firenze Via Fra' Bartolommeo 16.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dell'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il Premio alla firma decorre dalle ore 24 del 30/06/2022 e fino alle ore 24 del 31/12/2022. Le rate successive hanno frazionamento semestrale con scadenza intermedia 31/12-30/06 di ogni anno e fino alla scadenza del contratto ore 24:00 del 30/06/2027.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto, a decorrere dalla prima scadenza annuale, **con preavviso di almeno tre mesi** da darsi con lettera raccomandata.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Gestione delle vertenze

La Società assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiamenti.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà sempre data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente.

Oneri Fiscali

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento sia stato in qualsiasi modo anticipato.

Foro Competente

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro in cui ha sede l'Assicurato.

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o al altro mezzo (telex, telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker e viceversa.

Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le Parti fanno espresso rinvio alle norme di legge.

Clausola Broker

Alla Società Aon S.p.a è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura **del 1% sul premio imponibile**. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Precisazioni

- Si considerano terzi anche gli Amministratori, i Dirigenti ed i dipendenti tutti.
- Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.
- La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.
- Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati).

Massimali

Per Autobus e Scuolabus		
Massimale per sinistro	Massimale per danni alle persone	Massimale per danni a cose
32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00
Per tutti gli altri veicoli		
8.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00

Libro Matricola

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni (**intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione**) di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Sono ammesse le esclusioni per qualsiasi motivo, purché venga fatta richiesta scritta da parte dell'Ente con relativa restituzione degli originali del certificato, contrassegno e carta verde.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi dalla garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato o rimborsato il premio di tariffa previsto corrispondente al tipo di veicolo considerato, in sede di regolazione premio.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta inviata dal contraente, **salvo esplicita richiesta di orario diverso** comunque successivo a quello di invio della richiesta. (fermo l'obbligo di restituzione del certificato, contrassegno e carta verde in originale)

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

Tipo di tariffa

Applicazione di tariffa:

- Bonus/Malus per tutte le autovetture e auto promiscui;
- Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
- Bonus/Malus per autocarri e autoveicoli speciali, qualora non applicabile prevedere tariffa Fissa con pejus per gli autocarri
- Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli

Obblighi dell'assicuratore e del Contraente

La Compagnia si impegna a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il presente contratto, presso la Banca dati Ania al momento del rilascio dei certificati/contrassegni, che dovrà coincidere con la data di decorrenza del contratto, anche in assenza del pagamento del premio che verrà effettuato nei termini previsti. Il Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i limiti previsti dall'Art. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Rinuncia alla rivalsa

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

1. dell'ente o società proprietari e/o locatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo

- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12 mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente
2. del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:
- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
 - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

Colpa grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione la società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui l'Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge.

Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Liechtenstein, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate. Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni

Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara **CIG nr. 9057316D99**.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RISCHI ACCESSORI (Valide per tutti i veicoli)

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi sottoindicati, fermo restando che le garanzie si intendono collegate alla R.C.A., affinché l'immissione o l'uscita nel libro matricola comportino automaticamente l'inclusione o l'esclusione delle stesse:

Ricorso Terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 600.000,00 per sinistro.

Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Obblighi successivi alla denuncia di sinistro.

L'assicurato deve informare la Società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art. 1917 3° comma C.C. la società ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato: L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società.

CARICO E SCARICO (valido solo per autocarri e veicoli speciali)

L'Impresa assicura la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, impegnandosi a corrispondere entro il limite di EURO 1.000.000,00 le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

La garanzia non opera:

- Nei confronti del conducente, delle persone trasportate sul veicolo e per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- Per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico,
- Per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- Per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'assicurato.

ROTTURA CRISTALLI (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro. La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per pulitura della tappezzerie e per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

SOCCORSO STRADALE – TRAINO E RECUPERO DEL MEZZO - (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

Qualora a seguito di guasto, incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purché documentate, fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro. La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

PERDITA DELLE CHIAVI (ove applicabile)

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro.

SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA

La Società dietro presentazione della relativa documentazione rimborsa le spese sostenute per parcheggio e/o custodia, a seguito di furto totale o rapina, disposti dalle Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di Euro 2.000,00

RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE DI IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ'

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione e/o quelle relative al passaggio di proprietà ad altro veicolo sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato. La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di un importo pari a € 1.000,00

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

TUTELA LEGALE

L'Impresa assume a proprio carico fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per anno assicurativo ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale – civile e penale – conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia:

Esse sono:

- Le spese per l'intervento di un legale;
- Le spese sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato;
- Le spese di giustizia nel processo penale;
- Le eventuali spese del legale di controparte;
- Le spese di soccombenza, in caso di condanna dell'Assicurato.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO – MEZZI DA ASSICURARE

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di riferimento.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri, nonché delle garanzie accessorie sopraindicate. Il premio annuo lordo offerto è determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare pubblicato dall'Ente, elenco aggiornato al 14 marzo 2022.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione, la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi o acquisiti successivamente al 14.03.2022 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

Il suddetto parco automezzi potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/inclusioni). Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 14.03.2022.

Nel caso in cui alla data di effetto del contratto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 30.06.2022, delle predette eventuali variazioni.